

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(FERRI)

col Ministro dei Trasporti

(SANTUZ)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(BONO PARRINO)

col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

(V. Stampato Camera n. 3324)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
15 dicembre 1988*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie
per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, lettera a), le parole: «alla creazione di parchi e spazi verdi, alla ristrutturazione di aree» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree»;

al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217»;

al comma 4, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: «atti di concessione», sono aggiunte le seguenti: «che prevedano tra l'altro i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le relative penali»;

il comma 5 è soppresso.

All'articolo 3, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede alla ripartizione fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti da contrarre e alla stipula delle convenzioni con gli istituti di credito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 2, dopo le parole: «ai comuni», sono aggiunte le seguenti: «nonchè al CONI per gli interventi connessi allo stadio Olimpico di Roma, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,»; e la parola: «decennali» è sostituita dalla seguente: «ventennali»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il termine del 31 dicembre 1988 fissato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, in conto esercizi 1983, 1984, 1985 e 1986, è prorogato al 31 dicembre 1989. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1987.

4-ter. Per le somme di cui al comma 4-bis, il termine per la presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è fissato al mese di marzo dell'anno 1990».

All'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 e allo scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilità adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il Ministro dei

lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, è autorizzato ad istituire e regolamentare, con proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attività: a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilità; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidità ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale anche della struttura "Viaggiare informati", già istituita da polizia stradale, ANAS, Autostrade s.p.a. e RAI, operante presso l'ACI, struttura che verrà opportunamente ampliata, riorganizzata e potenziata. Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla tutela della qualità di ricezione del servizio da parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento del centro».

All'articolo 6, al comma 2, le parole: «per gli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1989 e 1990».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299.

DECRETO - LEGGE

Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1988.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, connesse anche alle imminenti manifestazioni sportive di rilevanza mondiale che si svolgeranno in Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti, del commercio con l'estero, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento è riservato ai territori del Mezzogiorno.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:

a) per le priorità, all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, alla creazione di parchi e spazi verdi, alla ristrutturazione di aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;

b) per i parametri di valutazione, alla redditività, all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;

c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale.

3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformità dei medesimi alle finalità dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformità è verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:

a) l'area, la durata e le modalità degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;

b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;

c) il concessionario per la realizzazione, che dovrà assicurare anche la gestione;

d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione;

e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5;

f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico:*

a) per le priorità, all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;

b) *identica;*

c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

- g) le attività di formazione e riqualificazione del personale;
- h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;
- i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;
- l) la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

5. L'intervento pubblico sui progetti approvati con le modalità di cui all'articolo 2 consta di:

- a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;
- b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata è fissata in dieci anni; tale contributo verrà corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante.

Articolo 2.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sulla base delle priorità, parametri e criteri di cui all'articolo 1 e delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 2, con proprio decreto approva i progetti di cui all'articolo 1, determina le somme spettanti a ciascuna regione per il finanziamento dei progetti approvati, nonché quelle destinate ai progetti approvati a carattere nazionale, fissandone le modalità ed i tempi di erogazione, ed assegna senza finalizzazione alle province autonome di Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti.

2. I progetti sono valutati da una apposita commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da quattro esperti nel settore della programmazione e dello sviluppo turistico e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di segretario. Tale commissione è integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro, è determinato il compenso spettante agli esperti e al segretario.

3. Le regioni interessate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, stipulano gli atti di concessione, conformemente ai progetti approvati. Il Ministro del turismo e

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.

5. *Identico.*

Articolo 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le regioni interessate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, stipulano gli atti di concessione, che prevedano tra l'altro i termini di inizio e ultimazione dei

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dello spettacolo revoca i contributi per il finanziamento di progetti per i quali, decorso il predetto termine, non è intervenuta la stipula della concessione, utilizzando le somme recuperate a favore di altri aventi diritto. La revoca è disposta altresì nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine fissato dalle convenzioni.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono approvati gli atti di concessione per i progetti a carattere nazionale.

5. Le opere occorrenti per l'attuazione dei progetti, limitatamente a quelle finalizzate ai campionati mondiali del 1990, sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, sino alla data di scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), rimangono nella proprietà pubblica, ove si tratti di opere integralmente nuove che potranno essere dal concessionario costituite in ipoteca ai fini della concessione del finanziamento stesso; sono sottoposti a vincolo di destinazione e d'uso, con obbligo di preventiva autorizzazione da parte del concedente a trasferire o alienare, ove derivino da interventi su beni ed opere già esistenti. Tale preventiva autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla predetta data il concessionario è tenuto a riscattare la proprietà del bene o ad estinguere i vincoli, versando un corrispettivo già definito nell'atto di concessione e comunque non inferiore all'ammontare del 20 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto. L'atto di concessione dovrà prevedere idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituzioni o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, debitamente autenticata e, ove richiesto dalla legge, registrata, per un importo almeno pari a quello definito per il riscatto della proprietà o per l'estinzione dei vincoli di cui sopra.

7. Nel caso di esecuzione forzata sui beni costituiti in ipoteca ai sensi del comma 6 l'aggiudicatario subentra nella concessione.

8. I corrispettivi di cui al comma 6 sono riversati su un apposito conto corrente infruttifero che sarà istituito presso la Tesoreria dello Stato con decreto del Ministro del tesoro, per utilizzazioni conformi agli obiettivi indicati nell'articolo 1.

Articolo 3.

1. Sui prestiti contratti all'estero, fino ad un controvalore di lire 1.500 miliardi, dagli istituti di credito di cui al comma 2, ai fini della concessione di finanziamenti per investimenti nel settore turistico di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 7 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data di conversione delle valute mutate e quella del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro.

2. I prestiti di cui al comma 1 e le relative condizioni e modalità, sono

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

lavori e le relative penali, conformemente ai progetti approvati. Il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi per il finanziamento di progetti per i quali, decorso il predetto termine, non è intervenuta la stipula della concessione, utilizzando le somme recuperate a favore di altri aventi diritto. La revoca è disposta altresì nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine fissato dalle convenzioni.

4. *Identico.*

5. **Soppresso.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Articolo 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, il quale individua altresì, con lo stesso decreto, gli istituti all'uopo autorizzati.

3. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli istituti interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

4. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e gli istituti di credito abilitati faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

5. Il controvalore in lire dei prestiti contratti è ripartito su base regionale dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. La concessione dei finanziamenti agli operatori che propongono istanza di finanziamento è effettuata secondo modalità e criteri stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del turismo e dello spettacolo e gli istituti di credito abilitati. La concessione dei finanziamenti è comunque subordinata alla verifica, da parte delle regioni, della conformità delle istanze alle normative ed ai programmi turistici regionali.

6. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, limitatamente a lire 20 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1990.

Articolo 4.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, definisce, con proprio decreto, un piano unitario ed organico di interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione dei servizi tecnologici, specificamente connessi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1988 ai comuni, entro il limite di lire 35 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 1. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il controvalore in lire dei prestiti contratti è ripartito su base regionale dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. La concessione dei finanziamenti agli operatori che propongono istanza di finanziamento è effettuata secondo modalità e criteri stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del turismo e dello spettacolo e gli istituti di credito abilitati. La concessione dei finanziamenti è comunque subordinata alla verifica, da parte delle regioni, della conformità delle istanze alle normative ed ai programmi turistici regionali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede alla ripartizione fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti da contrarre e alla stipula delle convenzioni con gli istituti di credito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. *Identico.*

Articolo 4.

1. *Identico.*

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1988 ai comuni nonchè al CONI per gli interventi connessi allo stadio Olimpico di Roma, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, entro il limite di lire 35 miliardi, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 1. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 ed al comma 1 e nomina le commissioni per la loro collaudazione, anche in corso d'opera.

4. Per il migliore espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Governo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale nel settore turistico, in connessione allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, sul complessivo importo di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, lire 80 miliardi sono destinati al finanziamento di progetti presentati al Ministero del bilancio e della programmazione economica in base alle vigenti norme sul FIO e ritenuti dal CIPE idonei, volti alla realizzazione di interventi miranti a coordinare e interconnettere al livello nazionale le iniziative territoriali di informatizzazione e di sviluppo nel settore del turismo.

Articolo 5.

1. La legge 15 maggio 1986, n. 192, relativa alle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, è prorogata fino al 31 dicembre 1991. I buoni di pedaggio autostradale in regime di gratuità sono sostituiti da una tessera magnetica per pedaggi autostradali.

2. Le agevolazioni sono estese ai turisti stranieri ed agli italiani residenti all'estero che raggiungono l'Italia per via aerea e noleggiano, esclusivamente presso gli scali aerei intercontinentali siti in territorio italiano, una autovettura con targa italiana.

3. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 della legge 15 maggio 1986, n. 192, riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e tessere magnetiche per pedaggi autostradali, nonché le loro rispettive caratteristiche, adeguandone i valori.

4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a istituire e regolamentare con proprio decreto, sentiti i Ministri dell'interno e dei trasporti, un centro operativo cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati sulla circolazione dei veicoli a motore su strade e autostrade;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-*bis*. Il termine del 31 dicembre 1988 fissato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, in conto esercizi 1983, 1984, 1985 e 1986, è prorogato al 31 dicembre 1989. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1987.

4-*ter*. Per le somme di cui al comma 4-*bis*, il termine per la presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è fissato al mese di marzo dell'anno 1990.

Articolo 5.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 e allo scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilità adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, è autorizzato ad istituire e regolamentare, con proprio

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

- b) elaborazione dei dati, con particolare riguardo alla regolarità del traffico;
- c) trasmissione delle notizie ritenute utili alla fluidità del traffico attraverso le varie fonti di informazione;
- d) elaborazione e realizzazione di messaggi sulla sicurezza stradale.

5. I Ministri interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, le società concessionarie di autostrade, la RAI e gli altri enti in grado di fornire informazioni sono tenuti a prestare la propria collaborazione.

Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 4, commi 1 e 2, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1988, lire 150 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile». All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1988 ed in lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma del processo amministrativo».

2. All'onere di 1 miliardo, derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attività: a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilità; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidità ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale anche della struttura «Viaggiare informati», già istituita da polizia stradale, ANAS, Autostrade s.p.a. e RAI, operante presso l'ACI, struttura che verrà opportunamente ampliata, riorganizzata e potenziata. Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla tutela della qualità di ricezione del servizio da parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento del centro.

5. *Identico.*

Articolo 6.

1. *Identico.*

2. All'onere di 1 miliardo, derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1989 e 1990.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - CARRARO - AMATO - FANFANI -
COLOMBO - FERRI - SANTUZ - RUGGIERO -
BONO PARRINO - RUFFOLO - MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)